



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 agosto 2016 n.105

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 12 della Legge 17 giugno 2004 n.83;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 3 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE E AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITÀ MUNITA DI MICROPROCESSORE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 17 giugno 2004 n. 83 "Norme in materia di rilascio della carta d'identità" le disposizioni relative alle caratteristiche e al rilascio della carta d'identità sono modificate come da articoli che seguono.

Art. 2 *(Caratteristiche del documento)*

1. La carta d'identità contiene il numero del documento, l'immagine fotografica del titolare, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero corrispondente al codice ISS, il numero identificativo unico del supporto, il sesso, la cittadinanza, la residenza, la data di emissione, la data di scadenza, la firma del titolare (ove richiesta) e dell'Ufficiale di Stato Civile, l'indicazione della validità, oppure di non validità per l'espatrio. Sul fronte è raffigurata un'immagine del Palazzo Pubblico.

2. Il supporto della carta d'identità è costituito da una tessera in polycarbonato munita di un microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto, utilizzando criteri di sicurezza che ne impediscono la lettura o la modifica da soggetti non autorizzati. La carta presenta elementi tecnici e grafici atti ad impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali la laminazione sul lato che riporta la fotografia, l'ologramma, l'OVI, microscritture, guilliches, nonché sul retro una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare.

3. Il modello della carta d'identità è contenuto nell'allegato "A" al presente decreto delegato.

4. La carta d'identità può essere implementata onde consentire l'erogazione di ulteriori servizi al cittadino.

Art. 3
(Rilascio e rinnovo)

1. Il rilascio e il rinnovo della carta d'identità sono soggetti all'imposta di bollo unica, comprensiva dell'imposta di bollo prevista per la dichiarazione di cui all'articolo 4 della Legge n.83/2004, da riscuotersi in modo virtuale dall'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascia apposita quietanza, nella misura indicata nella tabella di seguito:

Carta d'identità per minori di anni 6	€ 15,00
Carta d'identità dai 6 anni e oltre	€ 30,00

2. La carta d'identità è rilasciata ai cittadini sammarinesi ed ai cittadini stranieri anagraficamente residenti in Repubblica.

3. Per il titolare della carta d'identità che non abbia ancora compiuto i dodici anni di età la firma non è richiesta.

4. Il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio al minore, è subordinato all'assenso dei genitori esercenti la potestà o la tutela secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della Legge n. 83/2004.

Art. 4
(Validità)

1. La carta d'identità ha una validità di cinque anni. Per i minori di anni sei la validità è di tre anni.

2. Le carte d'identità già in uso alla data di pubblicazione del presente decreto delegato hanno validità sino alla loro naturale scadenza.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. L'emissione della carta d'identità con le caratteristiche di cui al presente decreto delegato avverrà al termine delle giacenze e comunque non oltre il 16 gennaio 2017.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

Allegato A

FRONTE



cm 5,4

cm 8,5

RETRO

NON VALIDA
PER L' ESPATRIO

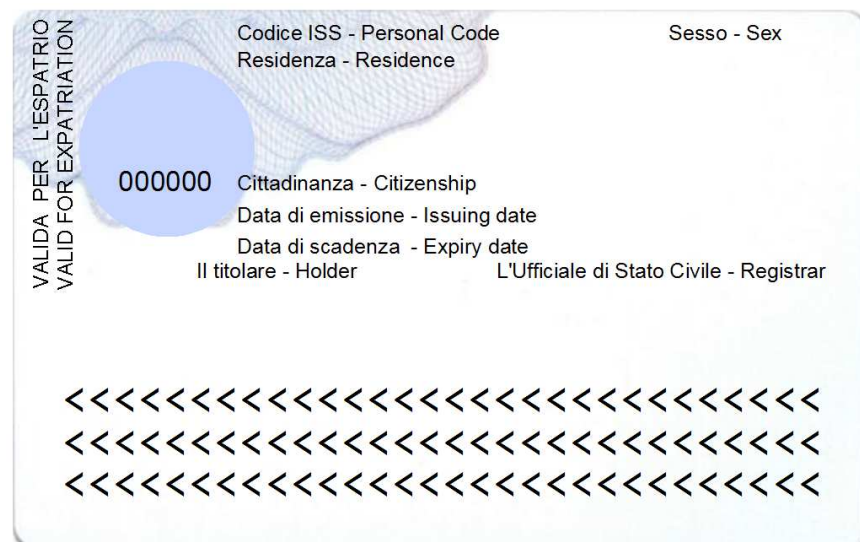


cm 5,4

cm 8,5

RETRO

VALIDA PER
L' ESPATRIO



cm 5,4

cm 8,5